



UNIONE TERRE DI FIUME

tra i Comuni di

Molino dei Torti - Sale

Via Manzoni n. 1 – 15045 SALE (AL)

Pec: unioneterredifiume@legalmail.it

Partita IVA 02525260069 codice univoco UFDUHH

tel. 0131/84178 - fax 0131/828288

ORDINANZA Nr. 17 del 17/06/2022

Oggetto: DISCIPLINA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI PER IL PERIODO ESTIVO DELL'ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Ritenuto di dover intervenire al fine di disciplinare l'esercizio delle vendite al pubblico di fine stagione o saldi per il periodo estivo dell'anno 2022, rispetto ai prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro una certa stagione o un breve periodo di tempo;

Visto l'art. 15 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale 12 Novembre 1999 n.° 28 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. Piemonte n. 3-8048 del 12 dicembre 2018;

Vista la nota prot. n. 711 del 23/05/2022 della Regione Piemonte – Assessorato Cultura – Turismo e Commercio, con la quale è stata comunicata la data di inizio delle vendite di fine stagione – saldi estivi dell'anno 2022;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il decreto presidenziale n. 13 del 21.12.2021;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni

DISPONE

le vendite di fine stagione o saldi da tenersi nel periodo estivo dell'anno 2022 sono regolate come segue:

1) Il periodo di effettuazione delle suddette vendite per il periodo estivo **da sabato 2 luglio 2022 a venerdì 26 agosto 2022**, entrambe le suddette date comprese, cioè per 8 (otto) settimane consecutive;

2) nei 30 (trenta) giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione, non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere

stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, ai sensi art. 14 -bis della L.R. 12/11/1999 n. 28 e s.m.i. e confermato dalla nota Prot. n. 711 del 23/05/2022 della Regione Piemonte – Assessorato Cultura -Turismo e Commercio;

3)le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore, nonché devono contenere la natura, la durata e l'oggetto della vendita stessa: in particolare, deve essere espressa la percentuale oppure le percentuali di sconto praticate. Nel caso in cui nella pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificati è necessario indicare, per tali prodotti: il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto praticata ed il prezzo finale di vendita scontato;

4)nelle vetrine interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita il quale deve comunque essere esposto al pubblico, così come deve essere esposto il prezzo finale di vendita scontato;

5)l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposito nel locale di vendita ben visibile dall'esterno almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per l'inizio delle anzidette vendite, indicandone il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori;

6) a decorrere dall'inizio della vendita di fine stagione e fino al suo termine, è vietato introdurre nei locali dell'esercizio interessato, e relative pertinenze, ulteriori merci, anche in conto deposito, appartenenti allo stesso genere di quelle poste in saldo;

7)le merci offerte in saldo debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie oppure alle altre contemporanee condizioni straordinarie;

8)in ogni caso, nelle vendite di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione “vendite fallimentari”, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone;

9)gli organi di vigilanza del Comune hanno la facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli;

AVVERTE

a) che le violazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. 114/1998, come richiamato dall'art. 15 della L.R. Piemonte 12 novembre 1999, n.28 e s.m.i;

b) che in caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni;

c) che tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria od a seguito esecuzione forzata.

La Polizia Amministrativa è incaricata della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Sale 17/06/2022

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
Dott. Paolo Bonissone